



CITTÀ DI CHIVASSO
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Modifica non costituente variante al PRGC

ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. h) punto 2 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Aree 4.11 – 5.25 ex 8.15 del vigente PRGC

Ottobre 2023

ESTENSORE
ING. FABIO MASCARA
ARCH. MARZIA PERAZZOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. FABIO MASCARA

La presente Relazione ha lo scopo di descrivere i passaggi intercorsi tra la presentazione dell'istanza di Piano Esecutivo Convenzionato poi diventato Piano Particolareggiato nelle ex aree urbanistiche 4.11-5.25 ora 8.15 del vigente PRGC, e la pubblicazione delle Sentenze del Consiglio di Stato n. **2056/2021** in data 10/03/2021 e n. **3170/2021** in data 19/04/2021.

A seguito della pubblicazione delle **Sentenze n. 2056/2021 e n. 3170/2021**, l'Amministrazione Comunale, ha dovuto prendere atto del contenuto delle decisioni assunte dal Consiglio di Stato che ha annullato la Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 11-2010 e atti connessi, di approvazione del Piano Particolareggiato e della contestuale Variante al Piano Regolatore Generale Comunale, provvedendo pertanto alla predisposizione degli elaborati cartografici e normativi necessari per il recepimento delle sopravvenute norme ed atti contenuti nelle Sentenze medesime ed aventi carattere di prevalenza.

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Regionale n.74-23077 del 01/02/1983 è stato approvato il Piano Regolatore Generale della città di Chivasso, con le relative NTA approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 62_1120 del 22/10/1990;
- **Con deliberazione di Consiglio Comunale. n.97 del 09/11/1995 è stato approvato il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato in ex Area C1, ora area 4.11-5.25 del vigente PRGC ;**
- **Con deliberazione della Giunta Regionale n.19-1326 del 19/04/2004 è stata approvata la variante strutturale** al Piano Regolatore Generale della città di Chivasso;
- **il Piano Esecutivo Convenzionato in ex. area C1, ora 4.11-5.25 del vigente PRGC è stato sospeso per motivi di ordine idrogeologico** a seguito degli eventi alluvionali del 1994 e del 2000;
- Con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 87 del 09/06/2006 sono stati approvati gli elaborati tecnici presentati dai proponenti il PEC, condizionando la sottoscrizione della Convenzione, all'avvenuta certificazione di collaudo degli interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale, la cui area è ricompresa in classe 3B2.1 di pericolosità idrogeologica ai sensi della Circolare Regionale n. 7/LAP dell'08/05/1996;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 08/09/2006 è stato approvato il collaudo per la messa in sicurezza idraulica delle aree individuate in classe III B 2.1 di pericolosità idrogeologica ai sensi cir. Reg.le 7/LAP dell'8.5.1996,
- **In data 19/10/2006 Rep. 113643 Racc. 13217 è stata sottoscritta la Convenzione** rogito Notaio Ferreri di Chivasso, relativa al PEC in area 4.11 e 5.25 del vigente PRGC;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 03/12/2007, è stata approvata la variante al P.R.G.C. ai sensi art 17 c. 8 della L: R. 56/77 e s.m. e i. che ha rettificato la perimetrazione dell' area 4.11 eliminando alcuni errori materiali dovuti all'errato inserimento di un edificio esistente in area 4.11(ora denominata 2.29 del vigente PRGC) e di terreno adibito a giardino pertinenziale di un' abitazione esistente (ora in area 2.1 del vigente PRGC);
- Preventivamente all'adozione del Progetto Preliminare è stato dato corso alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi del D.Lgs. 4/2008 e della DGR 12-8931 del 9.6.2008 che ha **confermato l'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** conclusasi con nota

dell'Organo Tecnico Regionale prot. 56308 del 17.12.2008 recepita con successiva Determinazione Dirigenziale n. 9 del 7.4.09 del Comune di Chivasso;

Considerato che:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2009 è stato adottato il PPE in variante al vigente PRGC, ai sensi dell'art. 40 c. 6 della L.R. 56/77 e smi relativo alle aree 4.11 e 5.25 prevedendo di concertare con i soggetti attuatori delle aree 4.11 e 5.25 del vigente PRGC, la possibilità di un intervento complessivo di trasformazione urbanistica dell'intera area compresa tra Via Settimo, Via Foglizzo, il Parco del Mauriziano ed il tessuto edificato su Stradale Torino;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 21/12/2009 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute in merito all'adozione del PPE e della contestuale variante al vigente PRGC ai sensi dell'art. 40 c. 6 della L.R. 56/77 e smi in area 4.11 e 5.25 del vigente PRGC, oltre che le controdeduzioni riferite al tipo di Variante Urbanistica, alla fase di esclusione della V.A.S., alla Relazione Geo-morfologica ed alla messa in sicurezza idro-geologica dell'area di intervento;
- **Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2009 è stato adottato il progetto definitivo del PPE in area 4.11 e 5.25 del vigente PRGC, con contestuale variante al vigente PRGC ai sensi dell'art. 40 c. 6 della L.R. 56/77 e smi**, conferendo carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alle opere previste nel Piano Particolareggiato,
- Con nota prot. 44557 del 31.12.2009 è stata trasmessa alla Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2009;
- In data 02/02/2010 si è tenuto un incontro presso l'Assessorato Regionale, alla presenza dei tecnici della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e del settore Co-pianificazione Urbanistica, preposti alla verifica e controllo degli atti amministrativi, nel corso del quale è stato richiesto di fornire esaurienti motivazioni alle scelte fatte dall'Amministrazione Comunale in merito alle prescrizioni regionali seguite alla verifica di non assoggettabilità alla VAS;
- La Regione Piemonte– Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, con nota del 08/02/2010, prot. n. 5635, pervenuta in data 11/02/2010 prot. 5858, ha chiesto di redigere una relazione integrativa contenente la verifica di congruità della nuova previsione urbanistica rispetto al Piano di Classificazione Acustica vigente e di verificare il perimetro del piano particolareggiato riportato sulle diverse tavole, correggendo quelle in cui si riscontravano incongruenze;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 10/03/2010 è stato incaricato il tecnico acustico dott. Ferrante Ferrero che ha prodotto la relazione integrativa atta a verificare la congruità della nuova previsione urbanistica rispetto al Piano di Classificazione Acustica vigente;
- **In data 16/03/2010 prot. 11219 è pervenuto il ricorso al TAR n. 348/2010, a seguito del quale è stata emessa la sentenza n. 657/2011, presentato da Legambiente e dal Sig. Meaglia Piero** per l'annullamento degli atti relativi all'approvazione del PPE e della contestuale Variante al Vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 40 commi 6 e 7 e s.m. e i. in area 4.11 e 5.25 del Vigente P.R.G.C. quali la Deliberazione C.C. n. 60 del 21.12.2009, **la Deliberazione C.C. n. 61 del 21.12.2009**, la Deliberazione C.C. n. 16 del 27.04.2009, il Provvedimento di cui alla nota prot. 56308 del 17.12.2008 con cui la Regione Piemonte ha escluso, a seguito di verifica preventiva, l'assoggettabilità a V.A.S., la Determinazione Dirigenziale n. 9 del 07.04.2009 del Comune di Chivasso di recepimento del provvedimento dell'Organo Tecnico Regionale in ordine alla non assoggettabilità a V.A.S.

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10/05/2010 sono stati adottati i documenti integrativi/sostitutivi relativi al progetto definitivo del PPE, relativo alle aree 4.11 e 5.25 del vigente PRGC, in variante al vigente PRGC ai sensi dell'art. 40 c. 6 della L.R. 56/77 e smi, quali la relazione di "Valutazione di compatibilità Acustica" a firma del tecnico competente Ferrante Ferrero Prot. 13641 del 31.03.2010, integrativa a quanto prodotto e contenente l'esplicita verifica di congruità della nuova previsione urbanistica, la Relazione Illustrativa Integrativa, a seguito della richiesta formulata dalla Regione Piemonte in data 02/02/2010, in merito alle prescrizioni regionali di non assoggettabilità alla V.A.S., gli Elaborati costituenti il Piano Particolareggiato e la variante di PRGC;
- In data 03/08/2010 Prot. 31188 è pervenuta nota dell'Assessore Regionale Urbanistica, contenente la relazione d'esame relativa al PPE in Variante al P.R.G.C., predisposta dalla Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia in data 14/07/2010, contenente la relazione integrativa del 22/07/2010 con il parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica nella seduta del 22/07/2010 nr.6P, con la quale veniva chiesto al Comune di Chivasso, in conformità ai disposti di cui al 13° comma dell'art. 15 della Legge Regionale 5.12.1977 nr. 56, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 27.12.1991 nr. 70, di provvedere, con apposito atto deliberativo, ad adottare le proprie puntuali determinazioni in merito alle osservazioni espresse, ivi comprese le ulteriori indicazioni procedurali formulate nella relazione integrativa del 22/07/2010;
- **Nella sopra richiamata relazione integrativa del 22/07/2010, veniva precisato che la CTU, avesse ritenuto che la richiesta di contenimento delle quantità edificatorie non dovesse essere considerata una prescrizione vincolante, ma potesse essere autonomamente valutata dall'Amministrazione Comunale a seguito della richiesta di complessiva rielaborazione del progetto e di puntuali verifiche da effettuare nell'ambito di un Programma di fattibilità economica dell'intervento, richiedendo maggiori specificazioni in relazione alle problematiche idrogeologiche contenute nei pareri espressi dai seguenti Enti: ARPA, Settore prevenzione rischi geologici, prot. n. 38904 del 9 aprile 2010, Direzione Regionale Opere Pubbliche, Settore Difesa del Suolo, prot. n. 29734/DB1402 del 21 aprile 2010, Direzione Regionale Opere Pubbliche, Settore Opere Pubbliche, prot. n. 49791/14.06 del 12 luglio 2010;**
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2010 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni trasmesse dalla Regione Piemonte con nota del 30/7/07/2010 prot. 31789 a seguito della nota e di quanto espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica in data 22/07/2010, **adottando conseguentemente, elaborati ed allegati sostitutivi di quelli in precedenza depositati;**
- **Con sentenza del TAR Piemonte n. 657/2011 del 07/04/2011, su ricorso 348/10, è stato dichiarato in parte infondato e in parte improcedibile il ricorso presentato da Legambiente-Associazione Ambientalista Nazionale e altri contro il Comune di Chivasso, Ragione Piemonte e Vale immobiliare per l'annullamento delle delibere di Consiglio Comunale n. 60/2009, 61/2009 e 16/2009;**
- **Con Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 11-2010 è stato approvato il Piano Particolareggiato relativo alle Aree 4.11. e 5.25–e la contestuale Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Chivasso, adottati e successivamente integrati e modificati con deliberazioni consiliari n. 61 in data 21/12/2009, n. 21 in data 10/05/2010 e n. 80 in data 21/12/2010, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" datato 22/04/2011, costituente parte integrante del provvedimento di Giunta Regionale;**
- **Con Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 11-2010 è stato previsto che:**
 - o venisse introdotta la nuova area urbanistica 8.15 di trasformazione urbanistica e venissero stralciate pertanto le aree urbanistiche 4.11 e 5.25 dalle tabelle allegare alle Norme tecniche di Attuazione del vigente PRGC;

- venissero introdotte le aree a servizi dell'area 8.15 di trasformazione urbanistica e venissero stralciate le aree a servizi delle aree urbanistica 4.11 e 5.25 dalle tabelle allegate alle Norme tecniche di Attuazione del vigente PRGC;
 - venisse recuperata la volumetria del fabbricato industriale esistente per la realizzazione, in parte, di una struttura terziaria ed in parte residenziale, aggiuntiva a quella già prevista per l'area 4.11, prevedendo pertanto la modifica dei parametri contenuti nelle tabelle allegate alle vigenti NTA di PRGC
- **In data 26/07/2011, ns. prot. n. 25060 del 27/07/2011, è stato notificato il ricorso al TAR Piemonte n. 978/11, a seguito del quale è stata emessa la sentenza n. 959/17, presentato dall'Associazione Ambientalista Nazionale - Legambiente e dal Sig. Piero MEAGLIA, per ottenere l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 11-2010 in data 17/05/2011, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Particolareggiato relativo alle Aree 4.11 e 5.25 e della contestuale Variante allo Strumento Urbanistico Generale Comunale Vigente, oltre che per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, tra i quali la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 10/05/2010, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 in data 21/12/2010;**
 - Con Determinazione n. 424 del 03/10/2011 il Comune di Chivasso ha proposto di resistere in giudizio contro il Ricorso al TAR Piemonte n. 978/11, diventato sentenza n. 959/17, prot. 25060 del 27/07/2011, presentato contro il Comune di Chivasso dall'Associazione Legambiente e Meaglia Piero per ottenere l'annullamento degli atti Regionali e Comunali relativi al PPE del Mauriziano in area 4.11 e 5.25 del vigente PRGC;
 - **Il T.A.R Piemonte con sentenza n° 959 del 9.8.2017, ha accolto il ricorso n. 978/2011 proposto da Legambiente- Associazione Ambientalista Nazionale – Onlus, nella persona del legale rappresentante pro tempore e di Meaglia Piero, contro il Comune di Chivasso, la Regione Piemonte e la Soc Vale Immobiliare S.r.l. per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale n° 11-2010 in data 17/05/2011 nonché della contestuale Variante allo strumento urbanistico generale comunale vigente;**
 - In data 26/10/2011 è stato notificato al Comune di Chivasso il **ricorso al Consiglio di Stato presentato dall'Associazione Legambiente e dal sig. Piero Meaglia in appello avverso la sentenza del TAR Piemonte n. 657/2011 del 07/04/2011** pronunciata sul ricorso n. 348/2010;
 - Con Determinazione n. 570 del 22/12/2011 **il Comune di Chivasso ha proposto di resistere in giudizio nel Ricorso al Consiglio di Stato presentato dall'Associazione Legambiente e dal sig. Piero Meaglia in appello avverso la sentenza del TAR Piemonte n. 657/2011 del 07.04.2011** pervenuta in data 26.10.2011, pronunciata sul ricorso n. 348/2010;
 - Con Determinazione n. 50 del 12/02/2018, **il Comune di Chivasso ha proposto il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza n° 959 del 09/08/2017 emessa dal T.A.R Piemonte che ha accolto il ricorso n. 978/2011 proposto da Legambiente- Associazione Ambientalista Nazionale – Onlus, contro il Comune di Chivasso, la Regione Piemonte e la Soc Vale Immobiliare S.r.l. determinando, con la medesima, l'annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale n° 11-2010 in data 17/05/2011 nonché della contestuale Variante allo strumento urbanistico generale comunale vigente;**

Vista la Sentenza n. 2056/2021 del 10/03/2021 sul ricorso n. 1964 del 2018, proposto dalla Regione Piemonte contro Legambiente Associazione Ambientalista Nazionale Onlus, Piero Meaglia, Legambiente Nazionale Aps, nei confronti del Comune di Chivasso, Vale Immobiliare S.r.l. e sul ricorso n. 2395 del 2018 proposto dal Comune di Chivasso contro Legambiente – Associazione Ambientalista Nazionale, Vale Immobiliare S.r.l., Regione Piemonte, Piero Meaglia, Legambiente Nazionale Aps, nei confronti Soc. Vale Immobiliare S.r.l., per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Piemonte n. 00959/2017 su ricorso 978/2011, concernente l'annullamento della deliberazione della G.R. n. 11-2010 in data 17/05/2011 e del relativo procedimento, con il quale, il Consiglio di Stato, ha respinto l'appello proposto dalla Regione Piemonte e dal Comune di Chivasso, così motivata nel:

“FATTO

- *la deliberazione della G.R. n. 11-2010 in data 17.5.2011 appare porsi in contraddizione con le precedenti indicazioni impartite dalla stessa Regione Piemonte....omissis....*
 - *...con particolare evidenza in riferimento alle criticità idrogeologiche evidenziate nel corso del procedimento di approvazione della variante del Piano Regolatore che avrebbero dovute essere vagliate con estrema attenzione mediante un'analisi basata su un'applicazione fortemente rigorosa del principio di precauzione;*
 - *....evidenza di periodici eventi alluvionali (sono noti quelli accaduti nel 1994 e nel 2000), al punto che l'area risulta essere stata inclusa dal PAI in fascia C, in quanto area soggetta ad esondazione in caso di piene catastrofiche, ed inclusa nella classe di pericolosità IIIB2 di cui alla circolare 7LAP;*
 - *la reiterazione di tali episodi anche in epoca successiva all'inizio del procedimento di variante del PRGC (...alluvione del 2010), ha evidenziato l'inadeguatezza degli interventi di messa in sicurezza eseguiti nella zona nel 2006, quegli stessi interventi che sono stati evocati a giustificazione del mutamento di destinazione urbanistica impresso all'area....;*
 - *le prescrizioni dettate d'ufficio dalla Regione in sede di approvazione dello strumento urbanistico non sono state ritenute idonee a colmare la lacuna delle Delibere consiliari, non affrontando, se non in maniera tangenziale, le problematiche indicate;*
 - *una variante di questo impatto urbanistico, ambientale e paesaggistico è stata approvata senza la certezza che il progetto potesse essere effettivamente realizzato in sicurezza....omissis....”.*

I due appelli sono stati riuniti, in quanto rivolti contro la medesima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 00959/2017, su ricorso 978/2011

“DIRITTO

- *“....omissis....Il concetto di tutela del bene ambiente deve intendersi in senso ampio, potendo comprendere ogni situazione idonea a cagionare un pregiudizio all'ambiente,.....omissis.... dunque, anche in riferimento a contestazioni rivolte ad atti di natura urbanistica.....*
- *....omissis...due motivi del ricorso all'esame sollevano questioni di natura prettamente ambientale, quali la mancata sottoposizione del progetto alla Valutazione Ambientale Strategica o la mancata allegazione della relazione geologica al progetto preliminare....omissis....*
- *...omissis...entrambi gli appellati agiscono per la tutela dei medesimi interessi ed invocano le medesime ragioni di tutela, contestando il PPE e la contestuale variante al PRGC per le ricadute ambientali che l'intervento edilizio oggetto della strumento urbanistico comporterebbe all'ambiente, al paesaggio e all'assetto idrogeologico, e che, per il privato, si tradurrebbero anche in un pregiudizio per la luce, l'aria e la visione dal proprio immobile, nonché in un rischio di allagamento,..omissis....*
- *Infatti, sia la deliberazione n. 21 del 10.5.2010 e la deliberazione n. 80 del 21.12.2010 non potevano ritenersi atti immediatamente lesivi al momento della loro adozione, non essendosi ancora concluso il procedimento di approvazione del PPE e contestuale variante, avvenuto solo con la definitiva approvazione da parte della Regione Piemonte con successiva deliberazione in data 17.5.2011.omissis....*
- ***Inoltre, come statuisce esattamente il TAR, la sentenza di primo grado n. 657-2011 ha***

pronunciato esclusivamente la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione delle delibere consiliari n. 21-2010 e n. 80-2010 (oggetto del presente giudizio), intervenute successivamente all'atto oggetto di causa (delibera consiliare n. 61- 2009).

- *La sentenza n. 657-2011 non ha tuttavia pronunciato l'inammissibilità della impugnazione delle delibere consiliari nn. 21 e 80 del 2010....omissis.....*
- *Nel merito, deve preliminarmente osservarsi che, in linea generale, giova ricordare che, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente e da tempo precisato che **il disegno urbanistico definito da uno strumento di pianificazione generale o da una sua variante costituisce estrinsecazione del potere pianificatorio** connotato da ampia discrezionalità, che rispecchia delle scelte riguardanti non solo l'organizzazione del territorio, ma anche il quadro assai più vasto delle opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economicoomissis....*
- *Nel caso di specie, il TAR ha correttamente sindacato le delibere impugnate proprio sotto il profilo degli **errori di fatto dedotti**, analiticamente e specificamente individuati nella sentenza impugnata, dai quali discende la ritenuta illegittimità del piano strutturale approvato.*
- ***Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che sia i motivi di ricorso dedotti sia la sentenza che li ha accolti indicano chiaramente le carenze e le contraddittorietà dell'attività istruttoria, nonché il mancato adeguamento dello strumento urbanistico alle prescrizioni delle competenti autorità intervenute nel corso dell'istruttoria amministrativa (ARPA, pareri competenti Settori regionali), nonché alle prescrizioni normative, regolamentari e urbanistiche.***
- *Le criticità idrogeologiche evidenziate nella sentenza impugnata appaiono immuni da vizi, così come dedotti negli atti di appello.*
- *Infatti, l'area oggetto del PPE è classificata in fascia C del PAI e nella classe IIIb2.1 della circolare n. 7LAP.*
- *In tale area sono state realizzate una serie di opere di sistemazione idraulica collaudate nel 2006, ma la reiterazione di tali episodi anche in epoca successiva all'inizio del procedimento di variante del PRGC (l'alluvione dell'area nel 2010), **ha evidenziato l'inadeguatezza degli interventi di messa in sicurezza eseguiti nella zona nel 2006, quegli stessi interventi che sono stati evocati a giustificazione del mutamento di destinazione urbanistica impresso all'area, divenuta edificabile con elevatissimo indice fondiario: l'inidoneità e l'insufficienza delle opere del 2006 a garantire l'area dal rischio alluvioni è dimostrata dagli eventi alluvionali verificatisi nel 2010 nell'area, peraltro neppure considerati dal Comune di Chivasso.***
- *Del resto, nel senso dell'assoluta indispensabilità al fine dell'edificabilità dell'area della previa realizzazione di opere di messa in sicurezza efficienti e funzionali si erano già reiteratamente espressi sia l'ARPA in data 09/04/2010 sia il Settore Pianificazione Difesa del Suolo Dighe della Regione Piemonte in data 21/04/2010 e le criticità erano state ulteriormente ribadite dalla CTU della Regione, nonché nelle relazioni in data 14/07/2010 e 22/07/2010.*
- ***Peraltro, il parere della Regione Piemonte, Direzione OO.PP in data 02/07/2010, nel descrivere il sopralluogo eseguito con l'Ing. Lisa Dirigente del Comune, non riferisce nulla sullo stato di manutenzione dei corsi d'acqua, condizione invece assolutamente essenziale alla loro funzionalità, oltre che condizione imprescindibile per l'edificabilità della zona.***
- *Quanto al **Rio Orchetto**, lo strumento urbanistico, come attestano sia le controdeduzioni del Comune sia la relazione del dott. Cairola, allegate alla deliberazione consiliare n. 80 in data 21/12/2010, mantiene ferma la parziale intubazione del Rio ed il tracciato è modificativo del corso naturale, nonostante tali interventi siano stati oggetto di critiche da parte dell'ARPA nel parere espresso nell'aprile 2010.*
- *Condivisibilmente, pertanto, la sentenza del TAR contesta il fatto che il progetto approvato prevede ancora la parziale copertura del Rio Orchetto e non è dato comprendere per quale ragione esattamente si sia ritenuto di superare il parere negativo dell'ARPA, in violazione dell'art. 73 delle NTA.*

Per quanto riguarda il Tracciato del Rio Orchetto, si precisa che il medesimo è stato ridefinito con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2023, n. 1-6405

- Inoltre, correttamente la sentenza del TAR indica, quale aspetto che inficia la legittimità del Piano approvato, il mancato adeguamento del Comune ai rilievi mossi dall'ARPA, con riguardo all'innalzamento del piano di campagna dell'area edificanda ed alla sua impermeabilizzazione.
- Nella relazione in data **14/07/2010**, la **Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia** – Settore Copianificazione Urbanistica Area Metropolitana, al punto 3.3, dopo aver richiamato le criticità evidenziate dall'ARPA nella nota in data 09/04/2010 e dal Settore Difesa del Suolo in data 21/04/2010, **ha invitato il Comune a produrre ulteriori chiarimenti e specificazioni, specie in riferimento alla realizzazione delle opere di salvaguardia relative al reticolo minore, nonché alla classificazione dell'area a seguito della attuazione degli interventi previsti dal PAI.**
- **In sede di controdeduzioni nel novembre 2010 allegata alla deliberazione C.C. n. 80 in data 21/12/2010, tuttavia, il Comune di Chivasso ha dichiarato di mantenere l'innalzamento artificiale del piano di campagna, nonostante i rilievi critici mossi da ARPA, ribadendo che le criticità formulate da ARPA (non contestate nel merito e quindi ritenute pertinenti e fondate) sarebbero state tenute in debito conto in fase attuativa degli interventi e sarebbero state oggetto di apposita relazione idro-geologica da parte del geologo e che le prescrizioni sarebbero state inserite nelle NTA del PPE.**
- E' evidente come **la risposta fornita non possa in alcun modo essere ritenuta soddisfacente** di quanto richiesto da ARPA e meno che mai tutelante la sicurezza dell'area edificanda.
- Correttamente, pertanto, la sentenza del TAR impugnata, ha ritenuto inopportuno approvare una variante di simile impatto, con l'impegno finanziario che esso avrebbe comportato per l'esecutore del Piano e con il rischio che i lotti edificabili venissero ceduti a terzi nel frattempo, senza acquisire preventivamente la dimostrazione richiesta dall'ARPA.
- E' evidente che **l'edificazione di un'area che presenta un rilevante rischio idrogeologico non può essere demandata alla successiva fase di realizzazione del piano e della costruzione degli edifici, ma logicamente e necessariamente deve avvenire prima di tale fase meramente esecutiva.**
- La realizzazione di un'area non idonea sotto il profilo idrogeologico non comporta solamente conseguenze economiche negative, ma, soprattutto, rilevanti danni all'incolumità delle persone e dell'ambiente.
- Le modifiche introdotte ex officio dalla Regione in sede di approvazione dello strumento urbanistico non possono ritenersi idonee e sufficienti a consentire l'edificazione dell'area prevista dal PPE, in quanto non è stata dimostrata l'efficienza delle opere di sicurezza realizzate nel 2006, né la realizzazione delle opere ulteriori, cui è subordinata l'edificazione in sicurezza dell'area.
- Parimenti, non è stata acquisita dimostrazione che la parziale intubazione del Rio Orchetto e la modifica del tracciato del rio non comprometteranno il deflusso delle acque, né sia stata acquisita dimostrazione che l'innalzamento dell'area di campagna dell'area di lottizzazione e la conseguente impermeabilizzazione della medesima non procureranno un eccesso del deflusso sulla proprietà di terzi e la compromissione della sicurezza degli stabili, nonché, infine, non è stata acquisita dimostrazione che le opere di regimazione del **Rio Orchetto**, del Canale Gronda Ovest e del Canale scolmatore di Pratoreggio saranno sempre mantenute, da chi e con oneri a carico di quale soggetto.

Per quanto riguarda il Tracciato del Rio Orchetto, si precisa che il medesimo è stato ridefinito con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2023, n. 1-6405

- Infine, deve rilevarsi che l'area interessata dal PPE ha un elevato indice fondiario....omissis....

- *Il Comune ha mantenuto la volumetria di cui all'originario progetto del PPE, giustificandolo con motivazioni eminentemente di natura economico-finanziaria che non possono certo ritenersi superiori agli interessi di tipo ambientale su cui la variante in oggetto va ad impattare e che necessita di una più approfondita istruttoria in merito alle criticità evidenziate e correttamente indicate nella sentenza del TAR.*
- *La variante, di notevole impatto urbanistico, ambientale e paesaggistico è stata approvata dunque senza che vi fosse certezza che il progetto potesse essere effettivamente realizzato in sicurezza, da tutti i punti di vista, con la conseguenza che l'Amministrazione avrebbe dovuto necessariamente approfondire gli aspetti istruttori sopra evidenziati, senza possibilità che, per effetto dell'annullamento così disposto, possa rivivere il precedente piano, risalente al 1983, che è da ritenersi, all'evidenza, ormai del tutto inadeguato sotto il profilo della tutela della sicurezza e dell'ambiente e che verosimilmente non potrà essere utilizzato dal Comune per consentire l'attività edilizia ivi in astratto prevista.*

L'appello proposto dalla regione Piemonte e dal Comune di Chivasso è stato respinto

Vista altresì la Sentenza n. 3170/2021 del 19/04/2021 sul ricorso numero di registro generale 8609 del 2011 proposto da Legambiente Associazione Ambientalista Nazionale Onlus e dal signor Piero Meaglia contro il Comune di Chivasso, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 657/2011 SU ricorso n. 348/2010 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto da Legambiente e dal Sig. Piero Meaglia, così motivata nel:

“FATTO E DIRITTO

- *Con l'appello in esame gli interessati hanno impugnato la sentenza del Tar per il Piemonte n. 657/2011 che ha dichiarato in parte infondato e in parte improcedibile il ricorso presentato per l'annullamento: della deliberazione del Consiglio Comunale di Chivasso n. 60 in data 21 dicembre 2009...omissis...; della **deliberazione del Consiglio Comunale di Chivasso n. 61 in data 21 dicembre 2009...omissis....**, nonché degli atti connessi, tra i quali la deliberazione del Consiglio Comunale di Chivasso n. 16 in data 27 aprile 2009...omissis...., nonché della determinazione dirigenziale n. 9 in data 7 aprile 2009 del Comune di Chivasso di recepimento di tale ultimo provvedimento.*
- *Riferiscono gli appellanti che il **suddetto Piano particolareggiato** riguarda due aree situate a ridosso del Parco Mauriziano e prevede la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo.....omissis... che creerebbe una sorta di **cortina tra il parco e i palazzi retrostanti**. L'area 4.11 sarebbe già stata interessata da un piano esecutivo convenzionato (PEC), approvato nel 1995, per la realizzazione di palazzine residenziali, poi sospeso in mancanza di interventi di messa in sicurezza idraulica dell'area, in cui si erano verificate alluvioni nel 1994 e nel 2000. Tale area, attualmente inedificata, avrebbe costituito un bacino di laminazione delle acque meteoriche, la cui funzione sarebbe stata ridotta con il nuovo insediamento, con l'effetto di un **rilevantissimo rischio di alluvione per le aree immediatamente adiacenti**. Sull'area 5.25, classificata come “area industriale esistente e completamento”, insiste un capannone industriale ormai dismesso.*
- *Con nota in data 17 dicembre 2008 la Regione Piemonte aveva ritenuto che il progetto andasse escluso dalla VAS, ma ne aveva evidenziato delle criticità sotto il profilo idrogeologico e paesaggistico, in relazione alle quali aveva stabilito alcune prescrizioni. **Il deposito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, in data 27 aprile 2009, di***

adozione del progetto preliminare, ai fini della presentazione di osservazioni da parte degli interessati, sarebbe stato effettuato in mancanza della prescritta relazione geologica, che sarebbe stata protocollata due giorni dopo la data di adozione della suddetta delibera, senza essere depositata nella Segreteria comunale. Le controdeduzioni alle osservazioni presentate, tra cui quelle dell'Associazione Legambiente, tutte respinte tranne quella relativa all'intubamento del Rio Nuovo Orchetto, erano state adottate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/2009, cui faceva seguito la deliberazione consiliare n. 61/2009, entrambe impugnate in primo grado.

- *Nelle more della pubblicazione della sentenza impugnata, la Giunta Regionale aveva approvato il PPE e la variante, con deliberazione n. 11-2010, in data 17 maggio 2011, impugnata dagli appellanti, insieme alle deliberazioni del Consiglio comunale di Chivasso n. 61 in data 10 maggio 2010 e n. 80 in data 21 dicembre 2010.*

Con un unico motivo di gravame, gli interessati avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 657/2011, su ricorso n. 348/2010 in base alle seguenti censure:

- a) il ragionamento del Tar sarebbe contraddittorio: **infatti pur riconoscendo la natura strutturale della variante in questione, ai sensi dell'art. 17 della l.r. n. 56/1977, e la sufficienza, ai sensi l'art. 6 del Codice dell'ambiente, dell'idoneità potenziale di un progetto ad impattare sull'ambiente ai fini della sottoposizione alla VAS, non aveva tuttavia ravvisato profili di illegittimità nell'esclusione del PPE dalla VAS; inoltre, il Tar aveva ritenuto non contraddittoria la nota regionale in data 17 dicembre 2008, che dopo aver evidenziato alcune criticità del progetto, concludeva rilevando l'assenza di "particolari criticità ambientali" e di "effetti ambientali rilevanti";***
- b) il Tar non si sarebbe pronunciato sul motivo di ricorso con cui si deduceva la violazione della previsione contenuta nell'allegato II della delibera della Giunta regionale n. 12-8931 in data 9 giugno 2008, che assoggettava alla VAS le varianti strutturali ai sensi dell'art. 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. n. 56/1977; in particolare, la variante in questione sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui alla citata lett. a), concernente "modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale";*
- c) la medesima delibera regionale n. 12-8931 in data 9 giugno 2008 sarebbe stata violata anche nella parte in cui prevede che **"in caso di esclusione dalla valutazione ambientale l'Amministrazione comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di piano particolareggiato e di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite in fase di verifica preventiva"**: infatti il Comune non avrebbe tenuto conto né delle criticità evidenziate dalla Regione Piemonte circa la compatibilità idraulica del canale Nuovo Orchetto, e delle altezze degli edifici per preservare le visuali di altri fabbricati e la funzione di polmone verde del parco limitrofo, né di "tutte le possibili misure di mitigazione riguardo al consumo ed impermeabilizzazione di suolo ed all'inserimento ambientale" di cui si indicava l'adozione; erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che le criticità relative all'impatto dell'edificazione sarebbero state successivamente superate in quanto la relazione del Responsabile del Settore Copianificazione Urbanistica - Area Metropolitana, in data 14 luglio 2010, ne avrebbe attestato la perdurante persistenza, come ribadito anche dalla Commissione tecnica urbana, tanto da rinviare in controdeduzione il PPE e la variante affinché fossero introdotte le modifiche e le integrazioni puntualmente illustrate, ai sensi dell'art. 15, co. 13, della l.r. n. 56/1977;*
- d) con le successive deliberazioni n. 21/2010 e n. 80/2010, il Comune di Chivasso non si sarebbe adeguato alle suddette prescrizioni regionali, diversamente da quanto ritenuto dal Tar, in quanto le altezze degli edifici sarebbero rimaste invariate, tanto che, in sede di controdeduzioni, l'Ente locale aveva fatto presente di aver considerato "opportuno salvaguardare l'impianto urbanistico proposto, valutando con la proprietà delle aree interessate la stesura di un piano economico-finanziario dell'intervento proposto con il PPE in Variante del vigente P.R.G.C. e del PEC approvato nel 2006, dalla verifica dei due Piani Finanziari relativi al PP E esteso all'area 8.15 ed al PEC già sottoscritto relativo alla sola area urbanistica 4.11, si evince che la maggiore volumetria del PPE consente di avere un valore unitario di utile dell'operazione finanziaria praticamente identico a quello del PEC, seppure con maggiori rischi per il maggior importo di capitale da investire"; una tale controdeduzione sarebbe illegittima perché evidenzerebbe la preminente considerazione delle ragioni finanziarie del progetto rispetto a quelle di compatibilità ambientale; **il confronto tra le deliberazioni consiliari***

n. 60/2009 e n. 61/2009 da un lato e le deliberazioni consiliari n. 21/2010 e n. 80/2010 dall'altro, mostrerebbe una sostanziale invarianza del PPE e della variante;

e) erroneamente il Tar avrebbe dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per difetto di impugnazione delle suddette delibere n. 21 e n. 80 del 2010 in quanto atti non immediatamente lesivi, non essendosi ancora concluso il procedimento con la definitiva approvazione da parte della Regione Piemonte, avvenuta solo con la deliberazione in data 17 maggio 2011;...omissis....

f) il Tar non avrebbe esaminato i seguenti motivi del ricorso di primo grado:

1) difetto di motivazione sotto il profilo dell'interesse pubblico del ricorso ad un piano particolareggiato per realizzare un intervento di edilizia residenziale privata, considerato che la stessa area era già stata oggetto di un PEC e non erano chiari gli oneri che ne sarebbero derivati per il Comune, dato che per tale profilo si era ritenuto di rinviare ad una successiva convenzione con i soggetti attuatori;

2) a seguito delle osservazioni presentate al progetto preliminare, riguardanti il contrasto con l'art. 73 comma 2, punto 2, NTA del PRGC e con le disposizioni della circolare regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP in tema di contenimento dei corsi d'acqua, a proposito del contenimento del Rio Orchetto, il Comune aveva deciso di limitare parzialmente l'intubamento del corso d'acqua, canalizzando per il resto il corso d'acqua per "migliorare la funzionalità e la manutenzione", mentre, per lo spostamento dello stesso corso, aveva rilevato che esso andava collegato "alla nuova infrastrutturazione delle aree pubbliche previste dal PPE per garantirne l'attuazione sia dei comparti edificatori che delle aree pubbliche"; non sarebbe quindi venuto meno il contrasto con le disposizioni sopra richiamate, che implicherebbero un divieto assoluto di copertura dei corsi d'acqua;

3) in violazione dell'art. 39, co. 1, della L.r. n. 56/1977, la relazione illustrativa del PPE non avrebbe previsto i relativi tempi di attuazione con indicazione delle relative priorità, né la relazione finanziaria avrebbe indicato il riparto degli oneri finanziari derivanti dall'acquisizione ed urbanizzazione delle aree tra il soggetto attuatore e il Comune;

4) **in violazione degli artt. 14, 15 e 16 della L.r. n. 56/1977, il progetto preliminare non sarebbe stato accompagnato dalla prescritta relazione idrogeologica con indagine geotecnica;** la relazione sarebbe stata formata e protocollata due giorni dopo l'approvazione del progetto preliminare, ad essa non sarebbe mai stata allegata per essere sottoposta ad osservazioni, mentre sarebbe stata **allegata solo alla deliberazione di approvazione del progetto definitivo;** tale omissione sarebbe confermata dalla relazione illustrativa della variante allegata al progetto definitivo, che evidenzerebbe che il progetto definitivo di Piano, rispetto a quello preliminare, era stato integrato con alcune relazioni tra cui quella in questione; tale circostanza, erroneamente ritenuta dal Tar una mera irregolarità - in base alla considerazione che la relazione era "rimasta fuori dal procedimento di pianificazione per soli due giorni", come ammesso dalla stessa Amministrazione nel giudizio di primo grado - **denoterebbe una carenza istruttoria grave, considerato che le aree oggetto del PPE presenterebbero un elevato rischio idrogeologico,** essendo "classificate quali aree III B. 2.1., in base alla circolare regionale 7 /LAP, nonché appartenente alla fascia C del PAI ovvero alle Aree di inondazione per piena catastrofica" e che **sia l'ARPA in data 9 aprile 2010 sia il Settore Pianificazione Difesa del Suolo Dighe della Regione Piemonte in data 21 aprile 2010 avevano segnalato significative criticità delle quali tenere conto in fase di progettazione;** in particolare il Settore Pianificazione, Difesa del Suolo, Dighe della Regione Piemonte aveva rilevato "diverse imprecisioni", **sia della relazione geologico tecnica sia della relazione geomorfologica, consigliandone la revisione;** **in sede di controdeduzioni, il Comune non avrebbe fornito considerazioni adeguate rispetto a tali evidenze; la perizia delle parti appellante avrebbe dimostrato l'inadeguatezza delle opere idrauliche realizzate nel 2006** - che non erano state in grado di evitare o limitare i gravi effetti dell'alluvione avvenuta nell'agosto 2010 - sotto il profilo dell'efficienza idraulica e del loro stato di manutenzione così da non garantire la sicurezza del territorio che si intendeva urbanizzare; il Comune aveva rimandato gli interventi necessari ad assicurare il principio di invarianza idraulica, come richiesto dalla Regione, alla progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione, senza chiarire le misure che in concreto sarebbero state adottate, circostanza che evidenzerebbe la particolare gravità dell'omissione della sottoposizione ad osservazioni della relazione idrogeologica.

3. Si sono costituiti in giudizio la società Vale, la Regione e il Comune chiedendo il rigetto dell'appello. ...omissis....

La soc Vale ha chiesto la riunione del presente gravame con gli appelli n. 1964/2018 e n. 2395/2018 (**Sentenza n. 2056/2021**)

4. All'udienza pubblica del 09/03/2021 (**della Sentenza 2056/2021 e n. 3170/2021**) la causa è stata trattenuta in decisione

4.3).....omissis.....Le suddette censure sono fondate. Infatti, tali deliberazioni (21/2010 e 80/2010) non potevano ritenersi immediatamente lesive al momento della loro adozione perché non era ancora concluso il procedimento di approvazione del PPE e della contestuale variante, avvenuto, invece, solo con la definitiva approvazione da parte della Regione Piemonte con successiva deliberazione in data 17/05/2011; inoltre, non risultava dimostrato che i ricorrenti avessero avuto piena conoscenza delle stesse deliberazioni e una tale conoscenza non è surrogabile con quella che di tali atti avevano i difensori in giudizio dei ricorrenti. Perciò, la mancata impugnazione di tali atti endoprocedimentali, non poteva ritenersi idonea a configurare un sopravvenuto difetto di interesse, anche perché, evidentemente, l'annullamento degli atti presupposti avrebbe ovviamente determinato la caducazione degli atti successivamente adottati.

4.4) Come emerge dagli atti di cui è causa, l'area oggetto del PPE è classificata in fascia C del PAI e nella classe IIIb2.1 della circolare n. 7LAP. Da quanto riferiscono gli appellanti risulta in modo incontestato che in tale area erano state realizzate opere di sistemazione idraulica collaudate nel 2006 e che esse non avevano impedito ulteriori episodi di allagamento, sicché le stesse opere si erano dimostrate inadeguate a tutelare la zona dal punto di vista idraulico. Tali circostanze, nonché quelle evidenziate negli atti degli organi competenti richiamati dagli appellanti (tra cui note dell'ARPA in data 9 aprile 2010 e del Settore Pianificazione Difesa del Suolo Dighe della Regione Piemonte in data 21 aprile 2010), così come le criticità, segnalate anche sotto altri aspetti, dai suddetti atti della Regione Piemonte avrebbero richiesto una particolare attenzione in sede istruttoria da parte del Comune di Chivasso.

Anche alla luce di tali considerazioni, si deve rilevare che la pronuncia impugnata presentasse profili contraddittori, come evidenziato dagli appellanti.

- Un primo profilo va ravvisato nel convincimento del primo giudice circa la mancanza negli atti impugnati di un impatto significativo sull'ambiente, tale da richiedere la sottoposizione del piano alla VAS ai sensi dell'art. 6 del Codice dell'ambiente. Infatti nel punto 4.4 della sentenza si afferma che non può “non rilevarsi come la stessa nota regionale del 17/12/2008 impugnata, ponga in luce talune criticità del progetto, in controversia, rispetto ai valori ambientali” e si rileva che, ciò nonostante, **la Regione aveva concluso che “la trasformazione correlata alla variante non è caratterizzata da particolari criticità ambientali e non produce effetti ambientali rilevanti”**. Secondo il Tar, la suddetta nota non poteva essere ritenuta contraddittoria, recando “considerazioni non rappresentative di quei significativi impatti sul bene ambiente che costituiscono il necessario presupposto per l'assoggettamento a valutazione ambientale strategica”. **Ad avviso del Collegio, tale conclusione, invece, non era condivisibile, alla luce dell'intrinseca incoerenza dei contenuti della suddetta nota e delle criticità evidenziate dall'ulteriore documentazione versata in atti che portano a considerare che del principio di precauzione ambientale richiamato dal Tar non sia stata idoneamente valutata la portata “anticipatoria”**. Sicché devono ritenersi fondate le censure degli appellanti riconducibili a quanto esposto sub 2 lett. a).
- Un secondo profilo di contraddittorietà è riconducibile alle statuizioni del Tar da cui risulta la **natura strutturale della variante in questione**, di cui ai punti 3.2 e 4.1 della sentenza impugnata, che non sono state oggetto di impugnazione dalle parti e quindi restano incontroverse. Una volta considerata strutturale la variante, il Tar avrebbe dovuto svolgere una specifica valutazione dell'applicabilità delle disposizioni dell'allegato II della delibera della Giunta regionale n. 12-8931, in data 9 giugno 2008, che indica **le varianti strutturali da assoggettare obbligatoriamente alla VAS, valutazione che non risulta effettuata**.

Inoltre, ai sensi dell'art. 17 l.r. n. 56/1977, nel testo vigente all'epoca dei fatti, l'adozione di variante strutturale avrebbe dovuto essere effettuata con il procedimento previsto dall'art. 15 della stessa legge. **Perciò il progetto preliminare avrebbe dovuto comprendere allegati tecnici tra cui le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti gli aspetti geologici, idraulici e sismici del territorio e la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza (art. 14, co. 1, lett. a) e b)).** Poiché il citato art. 15 configura tali atti come parte del progetto preliminare, da depositare presso la

segreteria del Comune per consentire l'attivazione del procedimento partecipativo previsto dal sesto comma dello stesso articolo, la mancata allegazione dei medesimi atti non poteva essere considerata una mera irregolarità, come invece ritenuto nel punto 6 della sentenza impugnata, in quanto tale difetto di allegazione sostanziava una violazione di legge, che aveva impedito agli interessati di presentare osservazioni e proposte sulla base dei contenuti degli allegati, oltre a denotare carenze dell'attività istruttoria.

Perciò, devono ritenersi fondate le censure degli appellanti riconducibili a quanto esposto sub 2 lett. b) e lett. f) n. 4, il cui accoglimento consente di ritenere assorbite le ulteriori doglianze.

L'appello proposto da Legambiente e dal Sig Meaglia è stato accolto.”

Preso pertanto atto di quanto disposto con le sentenze del Consiglio di Stato **n. 2056/2021** in data 10/03/2021 e **n. 3170/2021** in data 19/04/2021, che hanno annullato la Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011 n. 11-2010, che approvava il Piano Particolareggiato e la contestuale Variante al Piano Regolatore Generale Comunale relativo alle ex. aree 4.11. e 5.25 ora 8.15 del vigente PRGC, definita *dal forte impatto di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica e con criticità di natura idrogeologica*, si ritiene di dover approvare una variante urbanistica di cui all'art. 17 comma 12 lett h) punto 2 della L.R. 56/77 e smi al fine di aggiornare gli elaborati cartografici e normativi di piano, necessari per il recepimento delle sopravvenute norme ed atti di cui alla Sentenze del Consiglio di Stato, aventi carattere di prevalenza .

A tal proposito, con il recepimento delle Sentenze emesse dal Consiglio di Stato **n. 2056/2021** in data 10/03/2021 e **n. 3170/2021** in data 19/04/2021, verranno aggiornati gli elaborati cartografici di piano e reintrodotti, nelle tabelle allegate alle Norme tecniche di Attuazione del vigente PRGC, le precedenti aree urbanistiche 4.11 e 5.25 così come le relative aree a servizi stralciando, conseguentemente, l'area urbanistica 8.15 con la relativa area a servizi.

Alla luce di quanto sopra esposto, si precisa che, nella fase istruttoria delle future istanze, dovrà essere posta particolare attenzione a quanto contenuto nelle Sentenze citate e nella nota dell'Assessore Regionale Urbanistica pervenuta in data 03/08/2010 Prot. 31188, contenente la relazione d'esame predisposta dalla Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia del 14/07/2010 e la relazione integrativa del 22/07/2010.

Il DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio
Ing. Fabio MASCARA
Documento Firmato Digitalmente